

TI_GERICHTE 14.2020.127 vom 2. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.127

FR: TI_GERICHTE 14.2020.127 du 2 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.127 del 2 ottobre 2020

Regeste

Fallimento. Ordinanza di assegnazione di un termine per presentare osservazioni scritte all'istanza o chiedere la tenuta di un'udienza non ritirata dalla convenuta

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC); che in concreto la RE 1 non ha ritirato neppure la raccomandata contenente la sentenza impugnata; che, comunque sia, essa ha presentato il reclamo il 25 agosto 2020 meno di dieci giorni dopo l'intimazione della decisione impugnata, sicché l'atto è da considerare tempestivo; che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC); che dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC); che tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3); che in materia di fallimento, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'escusso a cui è pervenuta la comminatoria di fallimento non deve necessariamente aspettarsi la citazione all'udienza fallimentare; che se l'escusso non ritira la citazione, il giudice deve rinnovarne la notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi; sentenze della CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.1, 14.2014.226 del 30 gennaio 2015, consid. 3.1; 14.2014.205 dell'11 febbraio 2015, consid. 4.1); che nel caso concreto, l'invio contenente l'ordinanza del 15 luglio 2020 destinata alla reclamante non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente (v. busta con la citazione nell'incarto della Pretura); che non vi è d'altronde traccia nell'incarto del successivo invio per posta A+ del 27 luglio 2020 segnato a mano sulla busta della raccomandata; che, come visto, dal semplice fatto che l'escussa ha ricevuto la comminatoria di fallimento non si può presumere ch'essa dovesse aspettarsi l'ordinanza; che non vi sono poi nell'incarto pretorile indizi di circostanze successive all'inoltro della domanda di fallimento, da cui si potrebbe dedurre che l'escussa ne ha avuto conoscenza prima dell'emanazione della decisione impugnata; che nelle circostanze descritte la Pretura di Bellinzona avrebbe dovuto procedere a un nuovo tentativo di notifica, se del caso tramite un usciere, un agente di polizia, un funzionario comunale o un spedizioniere (v. sentenza della CEF 14.2019.124 del 9 agosto 2019 consid. 3.2); che in mancanza di una valida notifica dell'ordinanza del 15 luglio 2020, si può prescindere dall'esaminare se la stessa è nulla (come risulta implicitamente dalle sentenze della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012 e 14.2013.130 del 23 settembre 2013) o solo annullabile; che

venendo a mancare un'esigenza formale dell'apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a garantire all'escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF), la decisione impugnata va annullata e – non essendo la causa matura per il giudizio – gli atti retrocessi al primo giudice per nuova decisione (art. 327 cpv. 3 CPC), previa valida citazione delle parti a un'udienza; che – va da sé – con la ricezione del giudizio odierno la reclamante deve ormai aspettarsi di essere citata a breve dalla Pretura di Bellinzona, sicché se dovesse omettere di ritirare la citazione, la notifica potrà reputarsi validamente avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC); che in mancanza di prova che la necessità del reclamo sia da ritenere causata da una delle parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC); che non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un'indennità per ripetibili, siccome l'art. 107 cpv. 2 CPC, in linea di massima, consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012 consid. 5), né di porne una a carico dell'istante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1); che per quanto attiene alle spese di prima sede, esse sono annullate con la sentenza impugnata e il Pretore statuirà al riguardo un'altra volta con il nuovo giudizio. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l'incarto è retrocesso alla Pretura del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuote la tassa di giustizia per il presente giudizio né si assegnano ripetibili. Fatta salva un'eventuale compensazione, l'anticipo di fr. 150.– è restituito alla reclamante. 3. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.